



**CITTA' DI SPINEA**  
Citta' Metropolitana di Venezia

**Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale**

**DELIBERAZIONE N. 26 DEL 31/05/2017**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI VALORI UNITARI DELLE QUOTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE) E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE PARCHEGGI.**

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trentuno** del mese di **maggio** alle ore **19:40**, nella residenza comunale, convocata nei modi di legge, con nota protocollo n. 16716 del 25/05/2017 , si è legalmente riunita il Consiglio Comunale nelle persone dei sottoindicati signori:

N.	Nominativo	P/A	N.	Nominativo	P/A
1	CHECCHIN SILVANO	P	10	ZORZETTO PENZO MARIO	P
2	D'ATRI LUCA	P	11	MALVESTIO ANNA	A
3	BARBIERO PAOLO	P	12	TESSARI CLAUDIO	P
4	PAROLARI LUANA	P	13	ZAMENGO FRANCA	A
5	ZOLLO MAURO	A	14	ARMELAO MAURO	A
6	DE PIERI FRANCESCO	P	15	CARRARO ELIA	A
7	LITT GIOVANNI	P	16	DE PIERI MASSIMO	P
8	BASSO LISA	A	17	MAZZOTTA STEFANIA	P
9	SOLOMITA RICCARDO	P			

**Totale Presenti 11**

**Totale Assenti 6**

Presiede la seduta **Il Presidente del Consiglio Luca D'Atri.**

Partecipa alla seduta **Il Segretario Generale Guido Piras.**

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: LITT GIOVANNI, SOLOMITA RICCARDO, MAZZOTTA STEFANIA

invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno dell'odierna adunanza.

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEI VALORI UNITARI DELLE QUOTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE) E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE PARCHEGGI.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- **con il presente provvedimento si intende approvare:**
  - **l'aggiornamento dei valori unitari delle quote del contributo di costruzione**, e precisamente dei valori unitari relativi:
    - agli oneri di urbanizzazione (aggiornamento ai sensi dell'art.16, comma 6 del D.P.R. n°380/2001);
    - al costo di costruzione (aggiornamento ai sensi dell'art.16, comma 9 del D.P.R. n°380/2001);
    - alla quota del contributo di costruzione afferente smaltimento rifiuti e la sistemazione ambientale (aggiornamento ai sensi dell'art.19, comma 1 del D.P.R. n°380/2001);
  - **il regolamento** che disciplini, sotto tutti i profili (criteri di determinazione, casi di riduzione, modalità di versamento, metodologia di verifica delle eventuali polizze fideiussorie ecc.), il contributo di costruzione oltretché, per i casi ammessi dalla normativa, la monetizzazione dei parcheggi;
- **in relazione all'aggiornamento dei valori unitari delle quote del contributo di costruzione:**
  - ricordato che, in forza del D.P.R. n°380/2001 e della Legge regionale n°61/1985, il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, per i cambi di destinazione d'uso e per taluni interventi di manutenzione straordinaria e si compone:
    - di una quota relativa agli oneri di urbanizzazione primaria;
    - di una quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria;
    - di una ulteriore quota, differenziata in base alle destinazioni d'uso, che:
      - per le destinazioni d'uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva è commisurata al costo di costruzione;
      - per le destinazioni d'uso artigianali (artistica, di servizio e produttiva), industriale, agricolo-produttiva è commisurata ai costi per lo smaltimento dei rifiuti e sistemazione ambientale;
  - **più in particolare:**
    - **per quanto riguarda gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria:**
      - ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.P.R. n°380/2001, l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria deve essere stabilita con Deliberazione del Consiglio Comunale in base alle tabelle parametriche degli importi unitari definite dalla Regione;
      - l'art.82, della L.R. n°61/85 stabilisce, al comma 1, che spetta al Consiglio Regionale adottare o variare con propria deliberazione le tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri per la determinazione delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria e stabilisce inoltre, al comma 2, che spetta al Consiglio Comunale deliberare l'incidenza dei conseguenti oneri di urbanizzazione;
      - la Regione del Veneto ha definito le proprie tabelle parametriche nell'anno 1985, con la L.R. n°61/1985 (*cf.* Allegato "A" – Tabelle A1, A2, A3 alla L.R. n°61/1985);
      - la Regione del Veneto poi, nell'anno 1992, ha adeguato su base ISTAT i valori unitari degli oneri di urbanizzazione indicati nelle tabelle parametriche di cui sopra (*cf.* Provvedimento del Consiglio Regionale n°385/1992) incrementandoli di una percentuale derivante dalla media fra l'incremento dell'indice relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e l'incremento dell'indice relativo al costo di costruzione di un fabbricato residenziale;
      - ai sensi dell'art.16, comma 6 del D.P.R. n°380/2001 i comuni devono aggiornare ogni cinque anni gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;
      - l'ultimo aggiornamento degli oneri di urbanizzazione approvato dal Comune di Spinea risale all'anno 2008 (*cf.* D.C.C. n°37 del 12/06/2008 avente per oggetto: "Approvazione tabelle contributi concessori") e venne effettuato in analogia al suddetto criterio seguito dalla Regione Veneto nell'anno 1992, e cioè adeguando su base ISTAT i valori unitari stabiliti dal precedente provvedimento comunale in materia (*cf.* D.G.C. n°36/2004, non più in vigore);
      - l'art.84 della L.R. n°61/85, al comma 1, consente inoltre ai Comuni di modificare la quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione al fine di adeguarne gli importi alle situazioni locali nonché agli (eventuali) obiettivi della programmazione regionale (quest'ultimi non definiti dalla Regione Veneto);
      - a seguito dell'approvazione, nell'anno 2001, della Variante Generale al P.R.G., il Comune di Spinea, con D.G.C. n°178/2001 (non più in vigore), eliminò dalle tabelle degli oneri di urbanizzazione la tripartizione (derivante dalla diversa densità fondiaria) degli importi unitari relativi agli oneri di urbanizzazione dovuti in relazione a ciascuna singola destinazione d'uso / zona territoriale omogenea e ogni successiva deliberazione

- del Comune di Spinea inerente l'aggiornamento delle tabelle degli oneri di urbanizzazione ha recepito tale semplificazione mantenendo, quindi, un unico importo unitario degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per ciascuna singola destinazione d'uso / zona territoriale omogenea;
- questa prassi, già operativa da oltre un quindicennio, non viene modificata dal presente provvedimento;
  - la tabella acclusa al presente provvedimento (tabella denominata «Allegato “A” al Regolamento», che si intende, appunto, approvare con il presente provvedimento), reca aggiornamento dei valori unitari degli oneri di urbanizzazione nelle misure ivi indicate ed è stata ottenuta in applicazione dei due criteri di adeguamento sopra esposti, e precisamente: a) adeguamento Istat, in analogia al criterio già adottato a livello regionale per l'aggiornamento dei valori unitari, comportante un primo incremento del 13,3% rispetto ai valori attualmente in vigore; b) adeguamento alla realtà locale, ai sensi dell'art.84 della L.R. n°61/1985, comportante degli ulteriori adeguamenti che sono stati determinati a seguito dell'analisi comparata e ponderata degli oneri di urbanizzazione applicati dai Comuni appartenenti all'Unione del Miranese (Spinea, Mirano, Santa Maria di Sala, Mira, Noale, Martellago e Salzano) e dal confinante Comune di Venezia e che derivano inoltre dalla necessità di omogeneizzare, appunto a livello contributivo, quelle attività che, quand'anche appartenenti a classi di destinazioni d'uso differenti, comportano localmente, in termini di sostenibilità, il medesimo carico urbanistico<sup>1</sup>;
  - per quanto riguarda il valore unitario del costo di costruzione:
    - in forza dell'art.16 del D.P.R. n°380/2001 (e come ricordato dall'art.84 della L.R. n°61/1985), il costo di costruzione per gli edifici residenziali deve essere determinato periodicamente dalle regioni<sup>2</sup> e, nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali relative al costo di costruzione degli edifici residenziali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni regionali (come nel caso della Regione Veneto), il costo di costruzione deve essere adeguato, annualmente e autonomamente, dai comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
    - il Comune di Spinea (così come tutti i Comuni sondati<sup>1</sup>) ha sempre provveduto - anche se non con cadenza annuale - all'adeguamento del valore unitario del costo base di costruzione tramite indice Istat relativo alla variazione del costo di costruzione degli edifici residenziali intervenuta fra un aggiornamento ed il successivo;
    - l'ultimo aggiornamento del valore unitario del costo di costruzione degli edifici residenziali approvato dal Comune di Spinea risale all'anno 2008 (cfr. D.C.C. n°37/2008);
    - la tabella acclusa al presente provvedimento (tabella denominata «Allegato “A” al Regolamento», che si intende, appunto, approvare con il presente provvedimento), reca aggiornamento del valore unitario del costo base di costruzione fissandolo pari € 250,59/mq. (questo nuovo valore unitario è stato ottenuto aumentando del 13,2% quello di € 221,37/mq. attualmente in vigore; tale percentuale corrisponde infatti alla variazione del costo di costruzione dei fabbricati residenziali intervenuta tra il mese di Giugno 2007 - ultimo dato disponibile al momento della redazione della proposta di deliberazione sottesa alla D.C.C. n°37/2008 - e il mese di Aprile 2016 - ultimo dato disponibile al momento della raccolta/acquisizione dei dati di studio necessari al lavoro preparatorio al presente provvedimento<sup>1</sup>);
  - per quanto riguarda il valore unitario del contributo afferente lo smaltimento rifiuti e la sistemazione ambientale:
    - in forza dell'art.19 del D.P.R. n°380/2001, le costruzioni e gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi sono soggette, ai fini dell'ottenimento dei relativi titoli edilizi, alla corresponsione di un contributo (aggiuntivo rispetto a quello degli oneri di urbanizzazione) che è pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al

---

<sup>1</sup> Si ricorda a riguardo che:

- la preparazione del presente provvedimento si è articolata in un ampio lavoro preliminare di raccolta di dati (presso tutti i Comuni appartenenti all'Unione del Miranese, presso il Comune di Venezia e, per taluni particolari aspetti, anche presso altri Comuni), nella loro attenta analisi, comparazione e ponderazione, al fine di poter individuare con precisione il quadro complessivo/generale delle realtà locali in cui il Comune di Spinea è inserito e di poter quindi formulare - nel rispetto della normativa di settore richiamata in apertura del presente provvedimento - in modo ponderato, e perciò equilibrato, una proposta di aggiornamento/modifica dei valori unitari delle quote del contributo di costruzione, oltreché una proposta per regolamentare, sotto tutti i profili (criteri di determinazione, casi di riduzione, modalità di versamento, metodologia di verifica delle eventuali polizze fideiussorie ecc.), sia il contributo di costruzione che, per i casi ammessi dalla normativa, la monetizzazione di parcheggi;
- tutte le fasi preparatorie e la conseguente proposta di aggiornamento/modifica dei valori unitari delle quote del contributo di costruzione e di regolamento del contributo di costruzione e monetizzazione parcheggi oggetto del presente provvedimento sono state illustrate e condivise con la II<sup>a</sup> Commissione consiliare (Commissione urbanistica) nelle riunioni svolte in data 19/01/2017, in data 04/05/2017 e in data 11/05/2017.

<sup>2</sup> vale la pena ricordare che il costo di costruzione degli edifici con destinazione d'uso *non residenziale* è escluso da tale determinazione in quanto, ai sensi dell'art.19, comma 2 del D.P.R. n°380/2001 e dell'art.84 della L.R. n°61/1985, il contributo commisurato al costo di costruzione per tali edifici deve essere calcolato in base al costo *documentato* di costruzione (e perciò in base a computo metrico estimativo delle opere e senza quindi la necessità per Regione/Comune di prestabilire un valore unitario di riferimento per il relativo calcolo).

trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche;

- inoltre, sempre in forza di quanto stabilito dall'art.19 del D.P.R. n°380/2001, spetta:
  - alla Regione definire i parametri per la determinazione dell'incidenza di tali opere in relazione al tipo di attività produttiva sulla scorta dei criteri indicati nell'art.16, comma 4, del D.P.R. n°380/2001;
  - al Consiglio Comunale, con propria deliberazione, definire poi i valori unitari di incidenza di tali opere;
- in particolare la Regione del Veneto, all'art.84, commi 6 e 7 della L.R. n°61/1985:
  - nel recepire la norma statale sopra riportata, ha genericamente individuato le attività industriali, artigianali e quelle agricole-produttive (queste ultime in aggiunta rispetto a quelle individuate dall'art.19 del D.P.R. n°380/2001 e, prima di questo, dall'art.10 della Legge n°10/1977), quali attività i cui edifici e/o impianti sono soggetti alla corresponsione del contributo afferente lo smaltimento rifiuti e la sistemazione ambientale;
  - ha stabilito che l'incidenza di tale contributo vada determinata localmente in relazione ai tipi di attività, lasciando di fatto al Comune l'onere di definire tale quota di contributo;
- dall'anno 2001 ad oggi (cfr. D.G.C. n°178/2001, non più in vigore, approvata subito dopo l'approvazione della "Variante Generale al P.R.G."; cfr. D.G.C. n°36/2004, non più in vigore; cfr. D.C.C. n°37/2008 attualmente in vigore e che verrà abrogata con il presente provvedimento) il Comune di Spinea ha istituito e aggiornato (tramite indice Istat relativo al costo di costruzione dei fabbricati) i valori unitari relativi al contributo per lo smaltimento rifiuti e al contributo per la sistemazione ambientale, accorpando i due contributi (smaltimento rifiuti e sistemazione ambientale, appunto) in un'unica quota ed introducendo un criterio di differenziazione dei relativi importi basato sulla salubrità/insalubrità dell'attività produttiva;
- con il presente provvedimento, alla luce dell'esito delle verifiche dei valori applicati presso gli altri comuni, si intende mantenere l'accorpamento in un'unica quota dei valori unitari relativi allo smaltimento rifiuti e alla sistemazione ambientale;
- nella tabella acclusa al presente provvedimento (tabella denominata «Allegato "A" al Regolamento», che si intende, appunto, approvare con il presente provvedimento), viene pertanto introdotto<sup>1</sup> un unico valore unitario per la quota del contributo di costruzione afferente lo smaltimento rifiuti e la sistemazione ambientale fissandolo pari a € 6,00/mq. per le attività produttive/economiche individuate dall'art.84, comma 7 della L.R. n°61/1985, e precisamente per le attività di tipo industriale, artigianale, agricolo-produttivo;

- **in relazione al regolamento relativo al contributo di costruzione e alla monetizzazione parcheggi:**

- la D.C.C. n°37/2008 attualmente in vigore (che verrà abrogata con il presente provvedimento) oltre a stabilire, come già sopra anticipato, i valori unitari relativi alle quote del contributo di costruzione, rappresenta l'attuale riferimento per le modalità di calcolo del contributo medesimo, di pagamento/rateizzazione del contributo ecc.;
- tale deliberazione, in questi nove anni di applicazione, si è rivelata un utile strumento di supporto ai fini del calcolo del contributo di costruzione (basti solo ricordare, sul punto, che tutte le deliberazioni che la precedettero si limitavano quasi esclusivamente all'aggiornamento delle tabelle dei valori unitari del contributo di costruzione) purtuttavia, questa, non avendo disciplinato in modo completo e organico la complessa materia del contributo di costruzione, ha certamente dimostrato, in questi anni di applicazione, i propri limiti;
- sul solco virtuoso delineato dalla D.C.C. n°37/2008, l'obiettivo del presente provvedimento - e del lavoro preparatorio ad esso sotteso - è stato dunque (oltre a quello della definizione/aggiornamento dei valori unitari necessari per la determinazione del contributo di costruzione) quello di definire, all'insegna della chiarezza nei rapporti rapporto tra pubblico e privato, un Regolamento comunale che disciplini in modo organico la materia del contributo di costruzione e, per i casi ammessi dalla vigente normativa, della monetizzazione parcheggi;
- in particolare, con il regolamento allegato al presente provvedimento<sup>1</sup> si è inteso:
  - individuare i criteri di calcolo di ciascuna quota del contributo di costruzione di cui all'art.16 del D.P.R. n°380/2001 (oneri di urbanizzazione primaria, oneri di urbanizzazione secondaria, contributo commisurato al costo di costruzione e contributo alternativo afferente lo smaltimento dei rifiuti e la sistemazione ambientale di cui al successivo art.19) in relazione alle diverse destinazioni d'uso, nonché le relative declinazioni in relazione alla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento edilizio, affrontando i temi più ricorrenti a livello giurisprudenziale;
  - sintetizzare tutti i criteri di calcolo di cui sopra in una tabella riassuntiva che funge da utile prontuario per tutti coloro (tecnici della pubblica amministrazione o professionisti privati) che eseguono i calcoli;
  - precisare tutti i casi di esenzione o di riduzione del contributo di costruzione affrontando, anche in questo caso, alcune tematiche ricorrenti a livello giurisprudenziale;
  - ricondurre nella corrispondente destinazione d'uso "fondamentale" (stabilita dalla L.R. n°61/1985 ai fini del calcolo del contributo di costruzione) ciascuna delle destinazioni d'uso/categorie di attività individuate dal Piano degli interventi oltreché alcune altre ulteriori attività che, pur se non esplicitamente individuate nelle norme tecniche del Piano degli interventi all'interno di una specifica destinazione d'uso, possono comunque essere ricondotte ad una di esse per assimilazione;
  - stabilire i criteri di calcolo della monetizzazione parcheggi per i casi ammessi dalla vigente strumentazione urbanistica e dalla vigente legislazione in materia;

- specificare e, ove necessario, definire le diverse modalità di pagamento delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione e delle somme dovute a titolo di monetizzazione parcheggi;
- stabilire, per i casi in cui è ammessa la rateizzazione delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione e/o a titolo di monetizzazione parcheggi, le caratteristiche che devono avere le polizze fideiussorie oltreché i termini per la relativa presentazione;
- individuare chiaramente i soggetti che, ai sensi della molto articolata e complessa normativa in materia, sono abilitati al rilascio delle polizze fideiussorie, precisando le verifiche che il Comune effettuerà al momento della presentazione delle polizze, oltreché le modalità per lo svincolo delle polizze stesse;
- individuare, per tutti i possibili casi nei quali si abbia omissione o ritardo nel pagamento del contributo di costruzione/delle somme dovute a titolo di monetizzazione parcheggi od omessa presentazione delle polizze fideiussorie, le conseguenti azioni/misure sanzionatorie che il Comune, nel rispetto della normativa vigente, deve porre in essere;
- regolamentare le modalità di restituzione delle somme versate a titolo di contributo di costruzione e/o di monetizzazione parcheggi;

**ricordato** che i contenuti del presente provvedimento e il relativo materiale preparatorio<sup>1</sup> sono stati sottoposti all'esame della II<sup>a</sup> Commissione consiliare (Commissione urbanistica) nelle riunioni svoltesi in data 19/01/2017, in data 04/05/2017 e in data 11/05/2017;

**tutto quanto premesso;**

**ritenuto** di poter procedere all'approvazione:

- dell'allegato **regolamento** relativo al contributo di costruzione e alla monetizzazione (elaborato denominato «Contributo di costruzione e monetizzazione parcheggi – Regolamento»);
- della allegata **tabella** (denominata «Allegato “A” al Regolamento») recante aggiornamento dei valori unitari delle quote del contributo di costruzione necessari ai fini della determinazione del contributo medesimo e che costituirà, appunto, allegato al regolamento relativo al contributo di costruzione e alla monetizzazione parcheggi;

**ritenuto altresì** opportuno stabilire una data certa per l'applicazione dei contenuti del presente provvedimento anziché rinviare alla data di efficacia dello stesso, in quanto modalità più semplice ed efficace, anche dal punto di vista applicativo e comunicativo, con l'accortezza che l'individuazione di tale data – 1° luglio 2017 – consente comunque e in ogni caso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione/efficacia del provvedimento previsti per legge;

**visti** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n°267/2000 in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**con votazione**, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	11	ASSENTI	6	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	==	ASTENUTI Tessari	1

### DELIBERA

1. **di condividere** le premesse del presente provvedimento e, conseguentemente, **di approvarne** i relativi allegati:
  - elaborato denominato «Contributo di costruzione e monetizzazione parcheggi – Regolamento»;
  - tabella denominata «allegato “A” al Regolamento» (che costituirà, appunto, allegato al Regolamento di cui sopra);
2. **di stabilire** che i criteri e i valori tabellari approvati con il presente provvedimento **entreranno in vigore dal 1° Luglio 2017;**
3. **di abrogare, con effetto dal 1° Luglio 2017, la Deliberazione del Consiglio comunale n°37 del 12/06/2008** avente per oggetto: “Approvazione tabelle contributi concessori”;
4. **di trasmettere il presente provvedimento al Settore infrastrutture e patrimonio** (in quanto settore coinvolto nelle verifiche, stabilite dal regolamento quivi approvato, relative alla determinazione delle somme dovute a titolo di monetizzazione parcheggi).

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che è stato stabilito che il regolamento e la relativa tabella (entrambi approvati con il presente provvedimento) entreranno in vigore dal 1° Luglio 2017 e che pertanto, entro tale data, dovranno essere già stati assolti gli obblighi di legge connessi alla pubblicazione del presente provvedimento e dovranno essere decorsi altresì i termini necessari affinché il presente provvedimento acquisisca efficacia;

con successiva separata votazione, effettuata a scrutinio palese, con il seguente esito:

PRESENTI	11	ASSENTI	6	VOTANTI	10
FAVOREVOLI	10	CONTRARI	==	ASTENUTI Tessari	1

**DELIBERA**

- 1. di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000.



**CITTA' DI SPIINEA**  
Citta' Metropolitana di Venezia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 26 DEL 31/05/2017

**PARERI SULLA PROPOSTA N. 34/2017**

**DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEI VALORI UNITARI DELLE QUOTE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE (ONERI DI URBANIZZAZIONE, COSTO DI COSTRUZIONE, SMALTIMENTO RIFIUTI E SISTEMAZIONE AMBIENTALE) E APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E MONETIZZAZIONE PARCHEGGI.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note: Fare attenzione solo regolamento e allegato al regolamento costituiscono allegati alla delibera; gli altri documenti sono inseriti nel fascicolo per la consultazione, ma non costituiscono allegato! Fiorenza Dal Zotto

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO**  
Fiorenza Dal Zotto

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

*(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)*

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

Note:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**  
Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
Luca D'Atri

Il Segretario Generale  
Guido Piras

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni consecutivi dal .

Spinea, li

Il Segretario Generale  
Guido Piras

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Segretario Generale  
Guido Piras

---